

La registrazione del presente Atto e dello Statuto ad esso allegato,
è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017 e art. 26 D.L. 105/18

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
PER MODIFICARE LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"LA BAITA RADIOCOMUNICAZIONI - ODV"**

L'anno 2024, il giorno 20, del mese di Febbraio, alle ore 20:30, presso la Sede Legale sita in Tirano (SO) Viale Garibaldi n. 12, si è riunita L'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione LA BAITA RADIOCOMUNICAZIONI - ODV.

Assume la presidenza dell'Assemblea, il Presidente dell'Associazione Sig. PUPO Ermanno, verbalizza FONTANA Daniel.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la Sede Sociale, così come previsto dallo statuto contenente l'O.D.G., l'ora e il luogo, presa visione dei presenti, dichiara inoltre che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'Assemblea per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Modifica dello Statuto Sociale per adeguamento normativa ETS.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha preso Atto delle richieste di modifica dello Statuto pervenute dalla Provincia di Sondrio, Servizio Affari Istituzionali, Formazione Professionale e Politiche Sociali Sondrio, il 5 febbraio 2024 - Oggetto: VERIFICA DEI REQUISITI E INTEGRAZIONE DOCUMENTALE PER MANTENIMENTO ISCRIZIONE NEL RUNTS.

Successivamente dà lettura della proposta dello Statuto dell'Associazione come modificato in risposta alle osservazioni sollevate negli art. 6 comma 9; art. 14 comma 1; art. 20 comma 1; art. 24 comma 4.

Al termine della lettura degli articoli sopra indicati, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria. A conclusione viene posto in votazione lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente Atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente Atto.

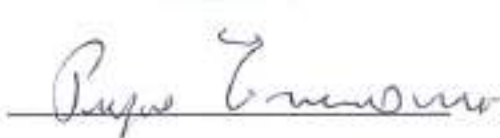
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione di presente Atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22:00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



Allegato:

- Statuto Sociale

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Sondrio

UFFICIO TERRITORIALE DI SONDRIO

Num. 117 Serie 3 del 28 FEB 2024

Esatto € Esente

IL FUNZIONARIO

Carimato [firma]





STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "LA BAITA RADIOCOMUNICAZIONI - ODV"

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Comma 1: È costituita l'Associazione denominata: "LA BAITA RADIOCOMUNICAZIONI" Organizzazione di Volontariato (o ODV) di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

Comma 2: L'Associazione ha sede legale nel Comune di Tirano e la sua durata è illimitata.

Comma 3: Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 - FINALITÀ

Comma 1: L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende: svolgere attività di Protezione Civile in modalità prevalente.

Art. 3 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Comma 1: L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- D.Lgs. 117/2017 art 5 comma 1 y) Protezione Civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;
- D.Lgs. 117/2017 Art 5 comma 1 i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Comma 2: In particolare, l'Associazione si propone di: coordinare, agevolare, promuovere l'attività di quanti si propongono l'uso e lo studio di ricetrasmissioni e di radiodiffusioni circolari con apparati di debole potenza, a fini civili, sociali, morali e per l'impiego del tempo libero. Inoltre, di coadiuvare gli organismi pubblici preposti nell'espletamento del servizio di Protezione Civile nell'ambito della Provincia di Sondrio, e della Regione Lombardia attraverso l'opera prestata da un corpo di volontari formato dagli associati.

A tal fine, l'Associazione provvederà, in collaborazione con le pubbliche istituzioni e gli enti di coordinamento del volontariato, a svolgere attività di prevenzione di eventi calamitosi, a prestare soccorso ed assistenza alla popolazione in caso di eventi naturali avversi (terremoti, smottamenti, incendi, inondazioni ed a stabilire dei collegamenti radio laddove se ne ravvisi la necessità e a costituire, in caso di calamità, una rete alternativa di comunicazione.

Comma 3: Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE

Comma 1: Non sono previste attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3.

ART. 5 - RACCOLTA FONDI

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



ART. 6 - AMMISSIONE

Comma 1: Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Comma 2: Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore, ovvero sette persone.

Comma 3: I Soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

Comma 4: I Soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.

Comma 5: I Soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

Comma 6: I Soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

Comma 7: L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

Comma 8: L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Comma 9: Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di Socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Comma 1: I Soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

Comma 2: La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Comma 3: L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun Socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Comma 4: Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Comma 5: Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito da Consiglio Direttivo/dall'Assemblea.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Comma 1: La qualità di Socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

Comma 2: L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

Comma 3: L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.

Comma 4: La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Comma 5: La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Comma 6: L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ART. 9 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Comma 1: L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Comma 2: Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 10 - ORGANI SOCIALI

Comma 1: Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla Legge;

Comma 2: Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Comma 3: I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 11 - ASSEMBLEA

Comma 1: L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei Soci.

Comma 2: L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto ad esprimere un voto.

Comma 3: L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Comma 4: I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 (tre) associati.

Comma 5: Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

Comma 6: Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo.

ART. 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Comma 1: L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla Legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla Legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Comma 2: L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

ART.13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Comma 1: L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

Comma 2: L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

Comma 3: L'Assemblea è convocata, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

Comma 1: L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno seguente, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

Comma 2: L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

Comma 3: L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Comma 4: Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci iscritti nell'apposito libro dei Soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

Comma 5: In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei Soci iscritti nell'apposito libro dei Soci.

Comma 6: All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

Comma 7: I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Comma 8: Gli associati, che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Comma 9: I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Comma 10: Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i Soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei Soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Comma 1: Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Comma 2: Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Comma 3: Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il numero dei componenti è deliberato dal Consiglio Direttivo nell'ultima convocazione utile prima delle elezioni. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.

Comma 4: Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Comma 5: I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

ART. 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Comma 1: Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la Legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti Soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di Soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei Soci;
- l) eleggere il Presidente e il Vicepresidente o più Vicepresidenti;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non Soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) istituire gruppi di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore (Coordinatore) deliberandone i relativi poteri;
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla Legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

ART. 17 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Comma 1: Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per 3 (tre) volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, avverranno tramite il subentro del primo associato non eletto, dovranno essere convalidate alla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Comma 2: Il Consiglio Direttivo è convocato, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 1 (uno) giorno prima della data prevista per la riunione.

Comma 3: Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 4 (quattro) volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

Comma 4: Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Comma 5: Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Comma 6: Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - IL PRESIDENTE

Comma 1: Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.

Comma 2: Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Comma 3: In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Comma 4: Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - IL SEGRETARIO

Comma 1: Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

ART. 20 - ORGANI DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

Comma 1: L'Assemblea nomina l'organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017, oppure in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

Comma 2: I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Comma 3: L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Comma 4: L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Comma 5: I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Comma 6: Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 21 - LIBRI SOCIALI

Comma 1: L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- A) il libro degli associati;
- B) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- C) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- D) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- E) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

Comma 2: I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

ART. 22 - RISORSE ECONOMICHE

Comma 1: Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla Legge.

ART. 23 - SCRITTURE CONTABILI

Comma 1: Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 24 - ESERCIZIO SOCIALE

Comma 1: L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre dello stesso.

Comma 2: Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Comma 3: La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Comma 4: Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 utilizzando lo Schema Ministeriale del 5 marzo 2020.

ART. 25 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Comma 1: L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Comma 2: Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 26 - ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

Comma 1: Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

Comma 2: L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 27 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Comma 1: In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

Comma 1: Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



